

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 10.4.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015



## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) -Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Domicilio autonomo: cosa accade se la notifica al domicilio eletto non va andata a buon fine per la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico?

Ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè, presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che, ove la notifica al domicilio eletto non sia andata a buon fine per la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale, in difetto di rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo, alla controparte del domiciliante, tale notifica impedisce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nella nuova residenza del domiciliatario in termini ragionevolmente brevi, avuta la possibilità di conoscere la nuova residenza del domiciliatario.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.2.2015, n. 2645

- 1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai controricorrenti. Secondo i sigg. xxxx. il presente ricorso per cassazione sarebbe inammissibile perché notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza della Corte di appello di Firenze. In particolare, specificano i sigg. xxxxxxx la pronuncia di secondo grado era stata notificata il 9 giugno 2008, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 3 ottobre 2008 ed è stato recapitato il 7 ottobre 2008, cioè, oltre il termine di sessanta giorni che era venuto a scadere il 23 settembre 2008. Nè, secondo i sigg. xxxx., potrebbe rilevare la notificazione inoltrata il 23 settembre 2008, in quanto l'avv. xxxx domiciliatario dei xxxx. aveva trasferito lo studio in Firenze da viale dei Mille n. 55 a Piazza della Repubblica n. 2, perché di tale trasferimento la xxxxx doveva ritenersi edotta, risultando dalla comparsa conclusionale d'appello con la quale stante il decesso dell'originario difensore Dal Canto Soriano si erano costituiti in giudizio i nuovi legali avv.xxxxxxxxxxx.
- 1.1.= L'eccezione è infondata e non può essere accolta.

Va premesso che, per costante indirizzo giurisprudenziale, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè, presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che, ove la notifica al domicilio eletto non sia andata a buon fine per la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale, in difetto di rituale comunicazione della modifica dell'indirizzo, alla controparte del domiciliante, tale notifica impedisce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine, purché venga rinnovata nella nuova residenza del domiciliatario in termini ragionevolmente brevi, avuta la possibilità di conoscere la nuova residenza del domiciliatario.

Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione, come risulta dalle ricevute di spedizione del plico che lo conteneva e, comunque, come attestano gli stessi sigg. D.C., è stato notificato agli attuali resistenti nel domicilio eletto, così come risulta dalla sentenza n. 391 del 2008 emessa dalla Corte di appello di Firenze, tempestivamente in data 23 settembre 2008, entro i sessanta giorni dalla notificata della sentenza di appello (avvenuta il 9 giugno 2008), ma la notifica non è andata a buon fine a causa del trasferimento del domiciliatario (come risulta dalla ricevuta di ritorno) ed è stata reiterata in data 3 ottobre 2008 presso il nuovo domicilio dove si è perfezionata.

Pertanto il ricorso in oggetto risulta, o va considerato, notificato tempestivamente.

2. Con il primo motivo di ricorso C. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di valutazione dei presupposti necessari all'acquisto per usucapione del terreno per cui è causa, da parte degli intimati, D.C.L. e D.C. A., sotto il profilo della mancanza di atti di interversione del possesso e di prova in ordine all'animus, riguardo all'art. 1158 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli intimati avrebbe meritato il rigetto perché fondata sull'erroneo assunto di

diritto dell'esistenza di un possesso valido ai fini dell'usucapione, non essendosi raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus ma anche dell'animus. In particolare chiarisce la ricorrente il possesso del terreno per cui è causa fu eventualmente esercitato per mera tolleranza da parte degli intimati congiuntamente alla medesima e ai suoi danti causa che mai furono in toto impediti di esercitare il loro possesso con correntemente con quello degli intimati. Pertanto, il possesso per mera tolleranza unitamente ad una mancata manifestazione di una interversione del possesso apprezzabile all'esterno ad eccezione della baracche costruiti in tempi da non consentire il maturarsi dell'usucapione, escluderebbe la sussistenza dell'animus possidenti necessario ad usucapire il bene. D'altra parte le numerose testimonianze assunte non consentirebbero di poter rinvenire la prova univoca degli elementi del possesso utili all'acquisto a titolo originario, anche per l'effetto dell'equivocità del possesso esercitato dagli intimati sul terreno in questione.

E di più, in sede di giudizio possessorio le medesime testimonianze non furono ritenute probanti del diritto degli odierni intimati, risultando dalle dette testimonianze che tra le parti in causa(e loro dante causa) vigesse rapporto di buon vicinato e che la reciproca tolleranza da ciò traesse origine.

La ricorrente, pertanto, confida che la Suprema Corte vorrà dichiarare che sullo specifico punto di diritto, nella fattispecie non si versasse in ipotesi di possesso qualificato ai sensi dell'art. 1158 c.c., e quindi valido ai fini dell'acquisto per usucapione in favore degli intimati.

2.1. Il motivo in esame, (soggetto al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), non risponde pienamente alle condizioni prescritte dall'art. 366 bis c.p.c. perché manca una chiara formulazione del quesito di diritto e, nella misura in cui è stato denunciato un vizio di motivazione, manca il momento di sintesi (il c.d. quesito di fatto), tuttavia, è infondato.

Come ha avuto modo di affermare la Corte di Firenze l'occupazione del terreno da parte dei xxxxxxx non è interpretabile in chiave di mera tolleranza dei formali intestatari del terreno essendosi manifestata uti domini mediante il godimento sovrano ed esclusivo del fondo, sul quale essi hanno piantato alberi, edificato baracche, realizzato recinzioni, in modo da rendere evidente l'assolutezza del dominio non derivabile da concessioni o noncuranza altrui.

Pertanto, la Corte di Firenze ha esplicitamente escluso che nel caso in esame il possesso dei Dxxxxxxx. fosse stato esercitato per mera tolleranza della xxxxxxx, ovvero dai suoi danti causa, o comunque, dei comproprietari formali, e ad un tempo che i sigg. xxx fossero compossessori congiuntamente alla medesima e ai suoi danti causa. Piuttosto, la Corte di Firenze ha accertato che il possesso di cui si dice, è stato sempre caratterizzato dalla continuità, dall'esclusività, dalla pienezza e anche dal requisito della pacificità almeno fin quando non sono intervenute le contestazioni della xxxx

Tuttavia, e comunque, la continuità ed il prolungato esercizio del possesso (un possesso largamente ultraventennale, pag. 6 della sentenza impugnata) escludono di per sè la "mera tolleranza" perché come è orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 17339 del 23/07/2009) l'uso prolungato nel tempo di un bene, non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità.

b) A sua volta il piantare alberi, edificare baracche, realizzare recinzioni se da un verso sono espressioni dell'assolutezza di un dominio sul bene di che trattasi, per altro sono attività incompatibili con un possesso di altri comproprietari o compossessori.

- c) Né pertinente appare il richiamo di quanto sarebbe emerso nel processo di reintegrazione, separato da questo ed introdotto autonomamente dalla xxxx., cui fa riferimento la ricorrente, considerato che la Corte di Firenze esplicitamente ha evidenziato che il processo cui fa riferimento la xxxxx riguardava il possesso di un'altra area posta sul lato verso via xxxx al fabbricato della stessa xxxx, mentre nell'attuale processo si è discusso dell'area sita in posizione retrostante sul lato esattamente opposto al fabbricato.
- 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di valutazione dei presupposti necessari all'acquisto per usucapione del terreno per cui è causa, da parte degli intimati, xxxxxxx., sotto il profilo della pacificità e non equivocità del possesso dei medesimi riquardo all'art. 1158 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe cassata perché il possesso dei xxxxx. negli anni fu tutto meno che pacifico e tanto meno esclusivo. Già il dante causa dell'attrice xxxxxxx. con raccomandata ebbe a contestare agli appellati la condotta dei medesimi ed ad intimare il rispetto del confine tra i fondi finitimi. Per altro, la sentenza gravata risulterebbe equivocamente motivata perché da un verso il semplice invio di una raccomandata non è stato ritenuto sufficiente all'interruzione del possesso valido ai fini dell'usucapione, dall'altro, la sentenza, dal complesso di tale corrispondenza, non ha ricavato la necessaria conseguenza che l'eventuale possesso degli intimati del terreno in questione non ebbe l'estensione considerata dalla sentenza di primo grado. Piuttosto, le comunicazioni di cui si è detto, specifica ancora la ricorrente, il cui contenuto non è stato contestato, consentirebbero: a) di escludere che alla data del 1964 esistessero recinzioni, eseguite dagli appellati principali sul terreno in questione; b) in positivo di affermare che esiste ressero rapporti di buon vicinato che escludevano la interversione del possesso.

La Suprema Corte, conclude la ricorrente, vorrà quindi cassare sulla specifico punto la gravata sentenza riconoscendo che il denegato possesso del fondo in questione da parte degli intimati non possegga i requisiti ex art. 1158 cod. civ.. 3.1. Anche questo motivo (soggetto al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), non risponde pienamente alle condizioni prescritte dall'art. 366 bis c.p.c. perché, anche in questo caso, manca una chiara formulazione del quesito di diritto e, nella misura in cui è stato denunciato un vizio di motivazione, manca il momento di sintesi (il c.d. quesito di fatto), tuttavia, è infondato.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte territoriale nè le contestazioni della xxxxxxxxx nè la semplice contestazione per lettera, cui fa riferimento la stessa ricorrente, sono idonei ad interrompere il possesso dei xxxxx atteso che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione c.d. acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano, per converso, nè la

diffida nè la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.

A fronte di queste osservazioni della Corte territoriale, pertinenti, logiche, la ricorrente contrappone le proprie, interpretando in altro modo gli stessi dati processuali, epperò, della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Piuttosto, anche in questa sede va ribadito l'orientamento costante di questa Corte secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. La Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di valutazione dei presupposti necessari all'acquisto per usucapione del terreno per cui è causa, da parte degli intimati, xxxxxxxxxxxx., del terreno per cui è causa sotto il profilo della non esclusività del possesso dei medesimi riguardo all'art. 1158 c.c.. In relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Firenze, secondo la ricorrente, nell'aver ritenuto che il possesso di cui si dice rispondesse ai requisiti dell'esclusività e dell'equivocità, perché avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell'espletata consulenza tecnica di ufficio dalla quale i xxxxxxxC. risulterebbero comproprietari, anche se non intestatari del terreno oggetto della controversia. Pertanto, l'uso che gli intimati avrebbero fatto del terreno non costituiva esplicazione di un possesso esercitato ai fini dell'usucapione, ma l'esplicazione del diritto di proprietà dei medesimi intimati.

Da ciò dovrà conseguire, conclude la ricorrente, che la Suprema Corte vorrà cassare sul pacifico punto la gravata sentenza, riconoscendo che il denegato possesso del fon do in questione da parte degli intimati non possedesse i requisiti ex art. 1158 c.c..

4.1 Anche questo motivo (soggetto al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), come gli altri precedenti, non risponde pienamente alle condizioni prescritte dall'art. 366 bis c.p.c., perché, anche in questo caso, manca una chiara formulazione del quesito di diritto e, nella misura in cui è stato denunciato un vizio di motivazione, manca il momento di sintesi (il c.d. quesito di fatto), tuttavia, è inammissibile.

Invero, poiché la questione sollevata non risulta trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura in quanto nuova, aveva l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa.

- 4.2. Tuttavia, appare opportuno evidenziare anche in questa sede che, come ha affermato questa Corte, in altra occasione sia pure in fattispecie analoga (Cass. n. 17322 del 23/07/2010) anche il comproprietario può usucapire la quota degli altri, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, se dimostra di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", per il tempo utile ad usucapire. Ora, nel caso in esame, la Corte fiorentina ha esplicitamente accertato ed affermato che l'occupazione del terreno da parte dei xxxxxxxx. si era manifestata uti domini mediante il godimento sovrano ed esclusivo del fondo, e tanto sarebbe, comunque, sufficiente per rendere, irrilevante la circostanza, richiamata dalla xxxx cioè, che i xxxxx fossero comproprietari del terreno di cui si dice.
- 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di omessa decisione sulla domanda di garanzia proposta dalla ricorrente nei confronti del sig. Axxxxx. riguardo all'art. 1485 c.c. e art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
- a) Avrebbe errato la Corte di merito, secondo il ricorrente, nell'aver escluso la garanzia per evizione, perché la perdita del bene sarebbe imputabile all'acquirente il quale ha creduto di interrompere il possesso ad usucapionem delle controparti principali in modo inidoneo, perché, così come avrebbe affermato questa Corte con la sentenza 20165 del 2005 "Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 cod. civ., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto". Per altro, aggiunge la ricorrente, la sentenza di primo grado come confermata dalla sentenza oggi impugnata aveva statuito che l'usucapione si era compiuta anteriormente all'acquisto del bene de quo da parte dell'attuale ricorrente. Con l'ulteriore conseguenza che la sentenza impugnata da un lato riconosce che l'usucapione si sarebbe maturata anteriormente all'acquisto del bene da parte della ricorrente e per altro attribuisce all'inerzia della medesima il maturarsi dell'acquisto per usucapione.
- b) Avrebbe errato la Corte territoriale, altresì nell'aver condannato la ricorrente a rifondere le spese di causa da questi sopportate dalla chiamata in garanzia. L'assurdo di cui alla sentenza è costituito dalla circostanza che la ricorrente ha subito l'evizione del bene ed, avendo ritualmente chiamato in garanzia il proprio dante causa, deve a questi rifondere le spese di causa antiche, essere da questi tenuta indenne dalle spese alle quali è stata condannata in favore degli intimati principali.
- La Suprema Corte, conclude la ricorrente, vorrà cassare sul punto la gravata sentenza, statuendo che al ricorrente abbia diritto al risarcimento dei danni patiti per effetto della parziale evizione del bene de quo, oltreché alla manleva da parte del chiamato ex art. 1485 c.c., in relazione alle spese di causa incontrate nei confronti delle controparti non essendovi, parimenti luogo alla condanna della ricorrente stessa a rifondere le spese nei confronti del terzo

chiamato in garanzia. 5.1.xxxxxxx Anche questo motivo (soggetto al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), e più degli altri precedenti, non risponde pienamente alle condizioni prescritte dall'art. 366 bis c.p.c..

perché, anche in questo caso, manca una chiara formulazione dei quesiti di diritto e, nella misura in cui è stato denunciato un vizio di motivazione, manca il momento di sintesi (il c.d. quesito di fatto), tuttavia, è infondato nella duplice articolazione.

Dalla sentenza non risulta, come sostiene la ricorrente, che l'usucapione del terreno fosse maturata prima dell'acquisto del terreno da parte della sig.ra xxxxx.. Piuttosto, in maniera chiara e senza equivoci, la sentenza afferma: "Ora se il diritto affermato dal xxxxxxxxx. non era perfezionato all'atto della compravendita xx. - xxxxx. è evidente che non può sussistere garanzia per evizione". Secondo la Corte fiorentina, pertanto, l'usucapione al momento della compravendita xxx. non era ancora maturata e, ove così non fosse, il vizio denunciato dalla ricorrente come violazione di legge sarebbe invece ricorribile come vizio di revocazione, ex art. 395 c.p.c. atteso che l'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.

b) Infondata è, altresì, la censura relativa alla ripartizione delle spese processuali che la sentenza ha posto a carico della chiamante in garanzia per la ragione assorbente che ha seguito correttamente il principio della soccombenza.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese processuali a vantaggio dei controricorrenti costituiti, che verranno liquidate con il dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascun gruppo di controricorrenti, in Euro 3.200,00 di cui Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 25 novembre 2014.



